

## **REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

## INDICE

<b><u>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</u></b>	<b>1</b>
Art. 1 (Ambito di applicazione)	1
Art. 2 (Principi generali)	1
Art. 3 (Struttura operativa)	2
<b><u>TITOLO II – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE</u></b>	<b>2</b>
Art. 4 (Documento programmatico pluriennale)	2
Art. 5 (Documento programmatico annuale)	3
<b><u>TITOLO III - DESTINATARI E MODALITA' DI INTERVENTO</u></b>	<b>3</b>
Art. 6 (Destinatari degli interventi)	3
Art. 7 (Soggetti esclusi)	4
Art. 8 (Impegni pluriennali)	5
Art. 9 (Azioni informative per l'accesso agli interventi)	5
Art. 10 (Progetti propri della Fondazione)	5
Art. 11 (Progetti di terzi)	6
<b><u>TITOLO IV - ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO</u></b>	<b>6</b>
Art. 12 (Ammissibilità)	6
Art. 13 (Valutazione)	6
Art. 14 (Esperti indipendenti)	8
Art. 15 (Erogazione dei contributi)	8
Art. 16 (Revoca dei contributi)	9
Art. 17 (Monitoraggio e valutazione risultati)	9
<b><u>TITOLO V – CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE E PUBBLICITA' ISTITUZIONALE</u></b>	<b>10</b>
Art. 18 (Circolazione dell'informazione)	10
Art. 19 (Pubblicità istituzionale)	11

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

#### *(Ambito di applicazione)*

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 9, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione medesima, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.

### Art. 2

#### *(Principi generali)*

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione di iniziative, proprie e/o di terzi, finalizzate allo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori di riferimento da effettuare nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dall'Organo di indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

Al fine di preservare il patrimonio, anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di indirizzo.

Nella definizione delle linee di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali e pluriennali.

Per una ottimizzazione delle risorse a favore del territorio di riferimento la Fondazione può operare anche con lo strumento del bando congiunto, sulla base di accordi di collaborazione, come ad esempio quello sottoscritto con Compagnia di San Paolo; accordi simili potranno essere sottoscritti anche con altre Fondazioni di origine bancaria.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, applicando, per singole iniziative presentate al di fuori di specifici bandi, le seguenti linee guida:

- focalizzare la propria attenzione a progetti di prospettiva capaci di diventare motore di crescita per i territori di riferimento e che vedano tra gli attori la presenza di enti istituzionali e/o primarie realtà locali, con ricaduta esclusiva dei benefici sulle aree di Genova e Imperia;
- possono, inoltre, essere oggetto di valutazione:
  - = proposte di contributo che provengano dagli stakeholders per ragioni eccezionali e per particolari necessità;
  - = iniziative a carattere umanitario/sociale legate a eventi o situazioni particolari;
  - = iniziative a carattere benefico promosse o co-promosse dalla Fondazione in collaborazione con altre Fondazioni, Enti, Associazioni e altri soggetti pubblici e/o privati;
- di massima non vengono prese in esame richieste di contributo che non siano in grado di generare benefici per ampie fasce della comunità.

### Art. 3

#### *(Struttura operativa)*

La struttura operativa, coordinata dal Segretario generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative proprie e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione (rispetto ad iniziative di analogo contenuto) e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo - contabile sia nel merito delle attività realizzate.

## **TITOLO II – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

### Art. 4

#### *(Documento programmatico pluriennale)*

Il documento programmatico pluriennale previsto dallo Statuto contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

Nel documento programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio.

Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di realizzazione.

#### Art. 5

##### *(Documento programmatico annuale)*

Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.

Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dall'Organo di indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In occasione dell'approvazione del DPP annuale, l'Organo di indirizzo può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del DPP, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

### **TITOLO III – DESTINATARI E MODALITA' DI INTERVENTO**

#### Art. 6

##### *(Destinatari degli interventi)*

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, per tali intendendosi quelle così qualificate, attualmente, dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. h) del D. Lgs 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali, per tali intendendosi quelle così qualificate, attualmente, nel regime stabilito dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381;

- c) le imprese sociali, per tali intendendosi quelle così qualificate, attualmente, nel regime stabilito dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) gli altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, con finalità di promozione economica o culturale o di perseguimento di scopi di utilità sociale, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ai fini della formalizzazione dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano formalmente costituiti per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata, operino nei settori di intervento della Fondazione, in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione, e siano in possesso delle adeguate competenze e conoscenze al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto finanziato nonché, per gli enti per cui ne ricorra l'obbligo, siano iscritti agli Albi Regionali con particolare riferimento alla L.R. 42/2012. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche in precedenza indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 7

##### *(Soggetti esclusi)*

Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di:

- enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 6;
- partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, di patronato o di categoria, e ordini professionali;
- consorzi di qualsiasi tipo, le cui quote siano detenute in maggioranza da imprese con finalità di lucro;
- persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca, purché assegnati a fronte di avvisi o bandi opportunamente pubblicizzati e previa valutazione comparativa;
- soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti.

Il divieto di intervento a favore di imprese di qualsiasi natura è da riferire a quei soggetti che abbiano come scopo, risultante dallo Statuto, la produzione e il conseguimento di un lucro;

pertanto, non costituiscono impedimento all'intervento della Fondazione le eventuali attività commerciali o imprenditoriali marginalmente svolte dagli enti non profit quando tali attività siano esclusivamente funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali, non di lucro, ma di interesse generale, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo socio economico.

Il Consiglio di amministrazione potrà individuare, nell'ambito dei bandi, eventuali ulteriori requisiti soggettivi per la presentazione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

#### Art. 8

##### *(Impegni pluriennali)*

Nell'ambito del documento programmatico pluriennale la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio.

L'erogazione delle quote annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati sulla base di documentate relazioni.

#### Art. 9

##### *(Azioni informative per l'accesso agli interventi)*

La Fondazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi ai propri strumenti di programmazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

La Fondazione indica altresì sul sito internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione, nonché gli esiti della valutazione dei progetti presentati. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare. Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, il budget delle risorse assegnate al progetto, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione nonché i criteri di selezione e, comunque, tutte le informazioni ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi dello stesso.

#### Art. 10

##### *(Progetti propri della Fondazione)*

Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

## Art. 11

### *(Progetti di terzi)*

Nella definizione del Documento Programmatico Pluriennale il Consiglio di amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

La modalità informatica (ROL) è l'unica procedura utilizzabile per la presentazione di richieste di contributo alla Fondazione sia con riferimento ai bandi emanati che con riferimento a istanze generiche di contributo; la mancata risposta da parte della Fondazione ad una richiesta entro un periodo massimo di tre mesi dalla data del ricevimento sottintende un automatico rigetto. In caso di richieste pervenute senza l'utilizzo del ROL gli uffici provvedono ad inviare una comunicazione di risposta con la quale si evidenzia il requisito necessario per la presentazione della richiesta di contributo.

## TITOLO IV

### **ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO**

## Art. 12

### *(Ammissibilità )*

La verifica concernente gli aspetti formali delle richieste generiche di contributo e della loro rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché alle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione è svolta dagli uffici sotto la responsabilità del Segretario generale. I progetti ritenuti ammissibili dagli uffici sono sottoposti alla valutazione di merito del Consiglio di amministrazione.

Anche la verifica della regolarità formale delle richieste pervenute nell'ambito di specifici bandi viene effettuata dagli uffici sotto la responsabilità del Segretario generale.

## Art. 13

### *(Valutazione)*

Nella valutazione delle iniziative vengono utilizzati metodi e parametri ritenuti adeguati, in conformità agli obiettivi, alle linee di operatività e priorità degli interventi e con un'attenta



valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza, avuto riguardo, in particolare:

- alle caratteristiche del richiedente: l'esperienza, la competenza, la professionalità, la reputazione e la propensione di mettersi in rete con altri partner, rappresentano elementi fondamentali di valutazione della capacità dei proponenti di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte;
- alla capacità di lettura del bisogno e all'adeguatezza e coerenza della soluzione proposta (grado di comprensione delle caratteristiche del bisogno, efficacia della soluzione proposta rispetto al bisogno rilevato e coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti);
- all'innovatività (contenuto innovativo della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative e di impiego delle risorse);
- all'efficienza (le risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l'impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione);
- alla sostenibilità (capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno della Fondazione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati);
- alla capacità di catalizzare altre risorse (capacità della proposta di mobilitare altre risorse, sia provenienti da altri soggetti finanziatori che da autofinanziamento, e disponibili per un pronto avvio del progetto);
- alla non sostitutività: nel valutare le iniziative la Fondazione persegue un approccio complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico;
- al monitoraggio e valutazione (meccanismi di monitoraggio e valutazione eventualmente presenti all'interno della proposta e/o misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto);

Per i bandi che la Fondazione deciderà di emanare potranno essere previsti specifici criteri di valutazione.

Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di amministrazione privilegia, di norma, quelli:

- a) caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;

- b) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- c) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

#### Art. 14

##### *(Esperti indipendenti)*

La Fondazione può ricorrere ad esperti indipendenti quando la valutazione istruttoria, il monitoraggio e la valutazione di risultato dei progetti e delle iniziative di terzi richiedano particolare competenza tecnica.

Gli esperti indipendenti sono scelti con procedure trasparenti e imparziali, devono aver maturato una provata esperienza nei settori verso cui sono diretti gli interventi ed esercitano il loro compito in base a criteri rispondenti agli interessi della Fondazione. Essi sono vincolati all'obbligo della riservatezza.

#### Art. 15

##### *(Erogazione dei contributi)*

In caso di deliberazione positiva, il proponente verrà informato della concessione del contributo attraverso specifica comunicazione scritta che conterrà le necessarie informazioni per la gestione amministrativa del contributo. La Fondazione pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle iniziative selezionate.

In relazione alla rendicontazione, il soggetto proponente deve rispettare, a pena di decadenza dal contributo, i termini stabiliti nella comunicazione di accoglimento.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione prevista, relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

L'erogazione del contributo può prevedere, su richiesta del beneficiario, la corresponsione di anticipi per la fase iniziale del progetto. Successivamente, possono essere richiesti anticipi, in base allo stato di avanzamento del progetto stesso, dietro presentazione della documentazione comprovante i costi sostenuti.

Alla determinazione degli anticipi e del saldo provvederà il Segretario generale mediante lettera di comunicazione.

Il totale degli anticipi, non potrà comunque essere superiore all'80% del totale dell'erogazione, salvo casi adeguatamente motivati.

Qualora il rendiconto finale indichi spese inferiori a quelle previste inizialmente il contributo viene rideterminato in proporzione alle spese inferiori effettivamente sostenute. Il sostenimento di spese superiori rispetto al preventivo non modifica l'importo del contributo deliberato.

Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione o dal Segretario generale, qualora gli venga conferita una specifica delega, pena la revoca del contributo.

La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

#### Art. 16

##### *(Revoca dei contributi)*

Qualora il beneficiario non rispetti tutte le condizioni previste e sottoscritte dalle parti, comprese quelle temporali, ogni obbligazione della Fondazione si estingue e l'attribuzione del contributo viene, conseguentemente, revocata. La Fondazione, comunque, si riserva di assumere di volta in volta diversa determinazione qualora ne ravvisi la necessità in relazione alle peculiarità di specifiche istanze. La richiesta di proroga del termine fissato per la realizzazione dell'iniziativa deve essere presentata entro il termine originario.

La Fondazione, previa deliberazione degli Organi competenti, revoca l'assegnazione delle risorse, oltre che per le ragioni esposte in precedenza, qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

In caso di revoca del contributo la Fondazione potrà rinunciare a richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate a titolo di acconto, sussistendone particolari ragioni. In ogni

caso l'acconto versato dovrà essere regolarmente rendicontato fino alla concorrenza delle spese sostenute.

#### Art. 17

##### *(Monitoraggio e valutazione risultati)*

Il Consiglio di amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:

- a) lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo pari o superiore al 5% delle risorse complessive stabilite dal DPP annuale di riferimento, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, valutandone l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

Quando la verifica richieda particolare competenza tecnica, il Consiglio di amministrazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di provata esperienza di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

La verifica potrà essere realizzata anche attraverso l'adozione di indicatori di realizzazione e di risultato che misurino l'attuazione fisica e materiale degli interventi e gli effetti prodotti.

Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati anche in forma sintetica della valutazione ex post effettuata dalla Fondazione in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

## **TITOLO V – CIRCOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE E PUBBLICITA' ISTITUZIONALE**

#### Art. 18

##### *(Circolazione dell'informazione)*

1. Il Segretario generale sottopone al Consiglio di amministrazione, con cadenza almeno semestrale, una sintetica informazione relativa alle richieste non ammesse.

2. Al fine di garantire al Consiglio di indirizzo le condizioni conoscitive per l'esercizio dei suoi compiti di indirizzo, il Consiglio di amministrazione relaziona il Consiglio di indirizzo, con cadenza almeno semestrale, riguardo alle proprie deliberazioni in materia di attività istituzionale.

Art. 19

(Pubblicità istituzionale).

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione.